

Numero scheda 02.650.11

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

Si tratta di un contributo economico che l'I.N.P.S. eroga attraverso il Comune alle famiglie con tre o più figli minori.

Area UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA
Responsabile AMODIO GIOVANNI
Servizio CENTRO PER LE FAMIGLIE

Modalità di richiesta

LETTERA

FAX

WEB

DI PERSONA

Atto conclusivo

FORMA: Determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo

TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitata

ADOTTATO DA: Dirigente Servizio sociale associato

Termine chiusura

L'assegno viene erogato annualmente in 2 soluzioni (1 ogni semestre).

In caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente dell'Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Requisiti

- 1) Il richiedente deve essere componente del nucleo familiare per il quale si richiede il contributo. In caso di nuclei familiari con bambini senza genitori, la domanda può essere presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale
- 2) Residenza del richiedente nel Comune di Casalecchio di Reno al momento della presentazione della domanda
- 3) Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria del richiedente (anche il cittadino

extracomunitario che si trova in Italia con lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria può presentare la domanda)

ATTENZIONE: La domanda può essere presentata da:

- richiedente lavoratore o pensionato
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, che non ha abbandonato la famiglia (lo stranieri poligami nel loro Paese possono includere solo una moglie)
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, anche non conviventi
- figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Si considera inabile chi, per ragioni fisiche o mentali, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 21 anni, che fanno parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni, previa autorizzazione
- fratelli, sorelle e nipoti (figli dei figli o figli di fratelli e sorelle) non a carico, minorenni o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno il diritto alla pensione per superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione
- figli dei figli di età inferiore a 18 anni a carico, previa autorizzazione

Il nucleo familiare di titolare di pensione per superstiti ha diritto all'assegno se è composto dal titolare della pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione per superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile

4) Almeno 3 figli minorenni, o in affidamento preadottivo o adottati senza affidamento

5) Valore I.S.E.E. non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il 2019 pari ad Euro 8.745,26 (nuclei familiari con 5 componenti; per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/1998 - rif. comma 1 art. 65, L. 448/1998)

Documentazione

1) Modulo di domanda compilato e:

- firmato dal richiedente in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:

- a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
- b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla

Legge

c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente

d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica

2) Fotocopia o scansione leggibile del documento bancario attestante il codice IBAN

In caso di richiedenti extracomunitari: (in alternativa)

3.a) Fotocopia o scansione della carta di soggiorno

3.b) Fotocopia o scansione del permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo

3.c) Fotocopia o scansione della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea (o italiano) di durata pari almeno a 5 anni

3.d) Fotocopia o scansione della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea

3.e) Fotocopia o scansione della documentazione attestante lo status di rifugiata politica o la protezione sussidiaria

In assenza, fotocopia o scansione della richiesta di rilascio di uno dei documenti di soggiorno sopra indicati.

ATTENZIONE:

Il valore risultante dall'attestazione I.S.E.E. e il valore della scala di equivalenza possono anche essere autocertificati, tuttavia sarebbe preferibile, anche se non obbligatorio, presentare copia dell'attestazione I.S.E.E. per abbreviare i tempi di verifica presso l'I.N.P.S.

L'attestazione I.S.E.E. deve riguardare il nucleo familiare a cui appartengono i minori per il quale si richiede il contributo. Nell'attestazione devono comparire anche tutti i minori per i quali si richiede il contributo.

Ogni anno occorre attendere la definizione dei parametri stabiliti annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per poter presentare domanda.

La domanda può essere presentata ogni anno finché sussistono tutti i requisiti.

La domanda può essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è richiesto l'assegno.

Normative

- Artt. 65 e 66 L. 448/1998

- D.M. 452 del 21/12/2000 dal D.P.C.M. 337 del 25/05/2001 e successive modifiche

- Art. 74 D.LGS. 151/2001

- Art. 13 L. 97 del 06/08/2013

Contribuzione dell'ente

L'ammontare dell'assegno viene determinato dall'I.N.P.S. in base ai mesi durante i quali all'interno del nucleo familiare erano presenti almeno 3 figli minori.

Il conto corrente bancario/postale o il libretto postale su cui accreditare l'importo dell'assegno eventualmente riconosciuto deve essere intestato o cointestato al richiedente.

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

L'assegno per nucleo familiare numeroso è cumulabile con l'assegno di maternità e con il contributo regionale a sostegno delle famiglie numerose.

L'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e l'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono parametri che permettono di misurare la condizione economica delle famiglie e che vengono utilizzati da Enti o da Istituzioni (Comuni, ospedali pubblici, A.U.S.L., scuole, università, ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o erogano servizi di pubblica utilità.

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'I.N.P.S., che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

Rapportando il valore I.S.E. al numero di persone che compongono il nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla Legge, si ottiene il valore I.S.E.E.

Per calcolare i valori I.S.E. ed I.S.E.E. occorre compilare e presentare presso i soggetti abilitati (fra cui Centri di Assistenza Fiscale, uffici I.N.P.S., ecc.) una dichiarazione sostitutiva unica con la quale si forniscono informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia.

Il soggetto abilitato che riceve la dichiarazione rilascia un'attestazione contenente le informazioni riassuntive della dichiarazione stessa. Tali informazioni vengono trasmesse informaticamente all'I.N.P.S. che calcola i valori I.S.E. ed I.S.E.E. e li mette a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti o Istituzioni che concedono le prestazioni sociali agevolate o erogano servizi di pubblica utilità.